



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA - TRENTO

Determinazione del Conservatore del Registro delle imprese

Oggetto: Avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio dal Registro delle imprese di società di capitali in liquidazione, ai sensi dell'art. 2490, ultimo comma, del Codice civile.

Il Conservatore del Registro delle imprese

Visto l'art. 2188 del Codice civile che prevede l'istituzione del Registro delle imprese;

Visto l'art. 8 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580 ss.mm. concernente la disciplina del Registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio;

Visto il D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581 con cui è stato approvato il regolamento di attuazione dell'art. 8 della Legge n. 580/93;

Visto l'art. 2490, ultimo comma, del Codice civile, il quale dispone, per le società di capitali in liquidazione, che, qualora per "oltre tre anni consecutivi" non venga depositato il bilancio d'esercizio (durante il periodo della liquidazione), la società è cancellata d'ufficio dal Registro delle imprese con gli effetti previsti dall'art. 2495 del Codice civile;

Vista la determinazione del Conservatore n. 220 del 22 febbraio 2010, la quale prevede che l'Ufficio verifichi anche la presenza di ulteriori elementi o circostanze, che si sono verificati da più di tre anni, che possano ulteriormente confermare l'inattività della società, quali a titolo esemplificativo:

- mancato pagamento del diritto annuale;
- assenza/chiusura della partita IVA;
- mancata presentazione di domande di iscrizione nel Registro delle imprese;
- mancata presentazione di dichiarazioni dei redditi e delle dichiarazioni IVA;

Rilevato, in base ai controlli effettuati dall'Ufficio, che le società di cui all'elenco allegato alla presente determinazione (all. n. 1) risultano sciolte e in liquidazione da tempo e che le stesse non hanno depositato i bilanci d'esercizio per più di tre anni;

Considerato che l'Ufficio ha verificato, attraverso una puntuale istruttoria, che tali società presentano gli elementi di non operatività sopra indicati;

Visto l'art. 8, comma 3, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il quale prevede che "qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima";

Considerato che il procedimento di cancellazione, nel caso di specie, possiede le caratteristiche citate quanto ad unicità di oggetto (cancellazione d'ufficio delle società di capitali in liquidazione) e numerosità dei destinatari e, pertanto, è possibile stabilire forme di pubblicità diverse dalla comunicazione personale da effettuarsi via pec o a mezzo raccomandata postale A/R;

Ritenuto, con particolare riferimento alla raccomandata A/R, non ragionevole il suo utilizzo in questa circostanza, in considerazione dei tempi richiesti e dei costi da sostenere, dovuti, fra l'altro, ad un inadempimento delle imprese stesse, che hanno omesso di iscrivero o mantenere attivo il proprio domicilio digitale nel Registro delle imprese, contravvenendo ad una specifica disposizione di legge;

Visto l'art. 5 *bis*, comma 1, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, il quale prevede che "la presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche avviene esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Con le medesime modalità le amministrazioni pubbliche adottano e comunicano atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese";

Rilevato che la maggioranza delle imprese indicate nell'elenco allegato non sono titolari di un domicilio digitale attivo, a cui notificare l'avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio;

Ritenuto opportuno, per le imprese prive di un domicilio digitale valido e attivo, avvalersi della possibilità di notificare l'avvio del procedimento attraverso la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo *on line*, nonché in una apposita sezione dedicata del sito istituzionale della Camera di Commercio I.A.A.;

Considerato che tale modalità consente una notevole riduzione dei tempi e dei costi del procedimento, non dovendosi attendere i termini del recapito e restituzione della ricevuta, assicurando così un più celere aggiornamento delle posizioni iscritte nel Registro camerale, a beneficio dell'intero sistema di pubblicità legale delle imprese;

Visto l'art. 40, comma 1, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito nella Legge 11 settembre 2020, n. 120, il quale attribuisce al Conservatore la competenza ad adottare il provvedimento conclusivo delle procedure d'ufficio disciplinate dal citato art. 2490 del codice civile;

d e t e r m i n a

di avviare il procedimento di cancellazione d'ufficio dal Registro delle imprese per mancato deposito, per oltre tre anni, del bilancio d'esercizio, ai sensi dell'art. 2490, ultimo comma, del Codice civile delle società di capitali in liquidazione indicate nell'elenco allegato al presente provvedimento (all. n. 1);

di dare atto che le notifiche della comunicazione di avvio del procedimento vengano effettuate al domicilio digitale delle imprese interessate e mediante pubblicazione del presente provvedimento e dell'allegato elenco per trenta giorni consecutivi, nell'Albo *on line* della Camera di Commercio di Trento e nell'apposita sezione dedicata del sito istituzionale;

di dare inoltre atto che la data di avvio del procedimento coincide, per le imprese sprovviste di un domicilio digitale valido e attivo, con quella di pubblicazione all'Albo, come sopra indicato;

di assegnare un termine di quindici giorni, dopo la scadenza della pubblicazione, per il deposito di eventuali memorie finalizzate al mantenimento dell'iscrizione o per la presentazione al Registro delle imprese della domanda di cancellazione;

di provvedere all'apertura di un protocollo d'ufficio sulla posizione delle società interessate, per l'iscrizione dell'avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 2490, ultimo comma, del Codice civile;

di cancellare dal Registro delle Imprese, con apposita determinazione del Conservatore (da pubblicare all'Albo *on line* per trenta giorni), per mancato deposito, per oltre tre anni, del bilancio d'esercizio, ai sensi dell'art. 2490, ultimo comma, del Codice civile le società di capitali in liquidazione che non provvedano a presentare la domanda di cancellazione o che non forniscano elementi idonei a dimostrare la persistenza dell'attività nei termini sopra indicati.

IL CONSERVATORE
Luca Trentinaglia

Firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (D.Lgs. n. 82/2005). L'indicazione del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D.Lgs. n. 39/1993)